A.N.C.I. Servizi S.r.l.

Sede legale e amministrativa 20149 MILANO Via Monte Rosa, 21 Tel. 02.438291 Fax 02. 48005833 Cap. Soc.: € 10.400 i.v.







PRD N° 0171 B

C.F./P.I.: 07199040150 Reg. Imprese nº 229059 Trib. di Milano R.E.A. nº 1147818

Sede operativa: 27029 VIGEVANO (PV) - C.so G. Brodolini, 19 - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393 - E-mail: documentazione@cimaconline.com - Internet: http://www.cimaconline.com

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

l' A.N.C.I. Servizi s.r.I. - Sezione C.I.M.A.C. CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA Numero di identificazione comunitario 0465

rilascia:

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE MODULO B – ESAME CE DEL TIPO N° 0161/22471/15

al seguente modello di Dispositivo di Protezione Individuale di Il Categoria:

Zoccolo da lavoro art. "2961"

Fabbricante (vedi note):

MARESCA S.R.L.

VIA MENTANA 30/32/34 46030 CIZZOLO DI VIADANA MN ITALIA

Vigevano, 27/05/2015

Il Responsabile Certificazione CE DPI del piede e della gamba

Pjetro Biglia

Il Responsabile Tecnico Giuseppe Belletti









1. Descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale:

Categoria del DPI: seconda categoria

Tipo di DPI: calzatura da lavoro per uso professionale conforme alla norma EN ISO 20347:2012

Modello: zoccolo

Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di

gomma o interamente polimeriche

Serie delle misure: da 39 a 46 (punti francesi) Identificazione della forma: NIOLA

Lavorazione: Iniettata

La calzatura è dotata di plantare non estraibile cod. "1482"











del 27/05/2015 - Pagina: 3 di 4

PRD N° 0171 B

- 2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 10 della Direttiva 89/686/CEE Decisione 768/08/CE Modulo B) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni (ove applicabile).
 - EN ISO 20344:2011 Dispositivi di protezione individuale Metodi di prova per calzature.
 - EN ISO 20347:2012 Dispositivi di protezione individuale Calzature da lavoro.
- 3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:

C.I.M.A.C.	RP 2015\0976-1-RP-2	del	27/05/2015
C.I.M.A.C.	RP 2015\0976-1-RP-3	del	27/05/2015
C.I.M.A.C.	RP 2015\0976-1-RP-4	del	27/05/2015

4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:

Il modello di zoccolo da lavoro art. "2961" (zona del tallone aperta) è conforme:

ai requisiti di base delle calzature da lavoro specificati nel prospetto 2 della norma EN ISO 20347:2012;

ed ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto 16 della norma EN ISO 20347:2012:

- assorbimento di energia nella zona del tallone (E);
- suola con rilievi.

La calzatura soddisfa quanto richiesto dalla norma EN ISO 20347:2012 relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola, requisito "SRC".

Nel modello di Dispositivo di Protezione Individuale e nei suoi componenti non è stata rilevata la presenza di sostanze pericolose indicate nell'Allegato XVII del regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche ed integrazioni.









5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni sono riportate sulla calzatura in modo chiaro e indelebile:

- − la sigla "**C €**"
- la data di fabbricazione (trimestre ed anno)
- il codice dell'articolo: 2961
- i riferimenti normativi: EN ISO 20347:2012 (vedi note)
- i simboli/pittogrammi adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata: OB–E– SRC (vedi note)
- il marchio del fabbricante: "MARESCA"
- la misura della calzatura.

6. Note:

- "Messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
- "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.
- "Fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare,
 e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
- "Mandatario": una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria.
- "Norma armonizzata": una norma adottata da uno degli Organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'art. 6 di tale direttiva.
- "Accreditamento": attestazione da parte di un Organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato Organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norma armonizzate e ove appropriato ogni alto requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
- "Valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un Organismo siano state rispettate;.
- "Richiamo": qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale.
- "Ritiro": qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della fornitura.
- "Marcatura (": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE".